

Le procedure elettorali tra il *Seggio* ed il *“locale”* delle *‘ndrine*

di Michelangelo Di Stefano



1. Le funzioni senza vincolo di mandato
2. *De jure condendo*: l'art. 416 ter c.p.
3. Reviviscenza del fiancheggiamento esterno ai *“malfattori”*
4. I Testi Unici sulle norme elettorali: i D.P.R. n. 361 del 30.3.1957 e n. 570 del 16.5.1960
 - 4.1 La sacralità dell'urna
 - 4.2 L'autenticazione delle schede elettorali
 - 4.3 L'identificazione dell'elettore
 - 4.4 I pubblici ufficiali che sovrintendono alle operazioni
5. Il seggio ed il *“locale”*
6. Fatta la legge.....trovato l'inganno
7. Conclusioni

1. Le funzioni senza vincolo di mandato

Il dibattito elettorale oggi al centro della disputa nell'arena pubblica¹ è, probabilmente, quello riguardante la rimodulazione del sistema, tra modelli maggioritari, proporzionali o misti², che devono interfacciarsi con quell'articolo³ della nostra Carta che vorrebbe ogni membro del Parlamento, rappresentante della Nazione, libero di poter esercitare le proprie funzioni *“senza vincolo di mandato”*.

Una commistione di dinamiche e di trasformazioni, tanto dei partiti quanto dello Stato⁴,

¹ S. Cassese, *Mercatizzazione dello Stato o arena pubblica?*, Editori Laterza, Roma (2004).

² R. D'Alimonte, A. Chiamonte, *Proporzionale ma non solo: le elezioni politiche del 2006*, Editore Il Mulino, Milano (2007).

³ Art. 67 Cost. "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".

⁴ I.M. Marino, *Prime considerazioni su Diritto e Democrazia*, scritto derivante dalla prolusione per l'inaugurazione dell'Anno Accademico 2007-2008 della LUM Jean Monnet, pag. 66: "[...] Si ritorna così a quanto messo in luce già da Max Weber sull'interdipendenza tra dinamiche e trasformazioni dei partiti e dinamiche e trasformazioni dello Stato: il meccanismo elettorale determina il carattere dei partiti e il carattere dei partiti trasforma il tipo di Stato. E anche se il partito ha svolto in passato un ruolo fondamentale nel processo di allargamento dei suffragi elettorali, il rischio rimane oggi quello della contrapposizione fra partiti e Parlamento, anzi della sovrapposizione dei partiti al Parlamento. La democrazia, al contrario, è un impegno costante nella protezione effettiva dei diritti e delle libertà, a partire dalla libertà (effettiva della scelta) politica che è parte integrante della libertà umana[...]".

in cui va inquadrato *“il futuro della Democrazia”*⁵.

Così lo descrive Ignazio Maria Marino nel riprendere le riflessioni di Norberto Bobbio: *“[...] Si sostiene che i sistemi elettorali italiani, fra liste bloccate e preferenza, costringano a scegliere fra due mali: con il voto di preferenza le campagne elettorali sono costose e si sollecitano le lotte fratricide in seno ai partiti; con le liste bloccate i candidati scompaiono dal controllo degli elettori e non hanno alcuna autonomia rispetto ai partiti. In realtà la scelta, come si sperimenta in molti Paesi democratici dell'Occidente, non è così ridotta, anche se, costretti a scegliere, non dovrebbero esserci esitazioni per il modello con l'espressione del voto di preferenza, anzitutto rispettoso dell'art. 67 della Costituzione e più preoccupato dei cittadini che dei partiti. Non soltanto per l'aspetto, per così dire personalista: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”, ma anche per l'aspetto della violazione del divieto di mandato imperativo: “senza vincolo di mandato”. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, infatti, modifica, all'articolo 1, il sistema di elezione alla Camera dei deputati prevedendo che “ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista...”, anticipando in tal modo l'effettivo momento di scelta al momento di confezione delle liste ed al tempo stesso facendo sì che il candidato riporti la sua investitura alla collocazione nella lista piuttosto che alla scelta degli elettori. La violazione del divieto di mandato imperativo perfeziona, infatti, la sanzione per non sottostare alla disciplina di partito con la mancata rielezione per non essere collocato utilmente in lista (anche prima della legge elettorale del 2005, la disciplina di partito era già un'aperta violazione del divieto di mandato imperativo, N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., 12) [...]”*⁶.

Un processo *“evolutivo”* fatto di latinismi raffinati, come quel *“porcellum”*⁷; un disfemismo che difficilmente riuscirebbero ad interpretare quei padri costituenti che avevano inteso descrivere la Costituzione/etica pubblica come: *“[...] la ‘casa di tutti’, con molte e diverse stanze, di cui nessuno può considerarsi in esclusiva ‘proprietario’ (ovvero di cui nessuno possiede l'unica chiave ermeneutica). Per continuare la metafora dell'abitazione, essa non è affatto, ne può essere – come forse qualcuno vorrebbe – ‘sbarrata e inospitale’, dovendo rimanere aperta e accogliente (come la dinamica società di cui è espressione). E neppure è – come forse altri presume, nel timore ‘vuota’, contenendo invece beni preziosi e destinati a durare nel tempo (valori formali e sostanziali); né può essere surrettiziamente svuotata (modificazioni tacite), nella presunzione che quel che conta è solo il sistema murario (procedure). Essa piuttosto può, anzi deve, essere arricchita di nuovi arredi (integrazione interculturale), senza che per questo ne venga violato/stravolto lo stile di fondo che la caratterizza (nucleo duro) [...]”*⁸.

2. De jure condendo: l' art. 416 ter c.p.

Messa da parte la questione dello sgualcito articolo art. 67 della Carta, in queste pagine si proverà, piuttosto, ad illustrare la norma che disciplina le procedure elettorali nella sacralità dell'urna, sistematicamente *“violentata”* da quei tanti colletti, più o meno bianchi, che continuano sfrontatamente a dettare le regole del gioco dei consensi.

Ciò, lo si voglia, da una focale geopolitica, da un approccio criminalistico da una disamina storiografica, o, ancora, da un'ottica antropologica, trovando ridondante riscontro prima

⁵ N. Bobbio, *Il futuro della Democrazia*, Einaudi editore, Milano (2005).

⁶ I.M. Marino, *Prime considerazioni su Diritto e Democrazia*, cit., pag. 66, nota n.68.

⁷ Altalex quotidiano di informazione Giuridica, *Porcellum bocciato dalla Consulta: il testo della sentenza*, pubblicato il 14 gennaio 2014: *“[...] i giudici della Consulta hanno rese pubbliche in tarda serata, in una memoria di 26 pagine, le motivazioni della sentenza con cui avevano bocciato lo scorso 4 dicembre le norme elettorali previste dal cosiddetto Porcellum. Ribadito il giudizio di incostituzionalità per due motivazioni: il premio di maggioranza e' definito "distorsivo" perche' "foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione in quanto non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista"; quanto alle liste bloccate, impediscono all'elettore di scegliere chi eleggere con apposita preferenza[...]"* (Corte Costituzionale, sentenza 13.01.2014 n° 1).

⁸ A. Spadaro, *Libertà di coscienza e laicità nello stato costituzionale*, Giappichelli Editore, Torino (2008), pag. 267.

a livello locale, per poi riverberarsi in un panorama politico *multi level*, in grado di condizionare lo scenario d'insieme fino alla focale europea.

Una metastasi che il legislatore ha tentato di erodere⁹, adoperandosi ad arginare l'*escalation* di connivenze tra politica e criminalità, fatte di *lobbies*, di "*clientela e parentela*"¹⁰, implementando il logoro art.416 bis del codice penale con la specifica ipotesi del reato di voto di scambio¹¹, oggetto di interminabile disquisizione giurisprudenziale¹² per quel cavilloso "*cambio della erogazione di denaro*"¹³, forse meritevole, già nel corso dell'originaria stesura¹⁴, della più ampia dizione "*ogni altra utilità*"¹⁵, introdotta dal legislatore dopo un travagliato *de jure condendo* solo 22 anni dopo¹⁶.

I più recenti interventi hanno, poi, generato ulteriori correttivi tecnici in materia di contrasto alla corruzione nel settore pubblico¹⁷, con l'introduzione dell'ipotesi di *induzione indebita a dare o promettere utilità*¹⁸, e quella del "*traffico di influenze illecite*"¹⁹, cioè individuando la figura giuridica del mediatore²⁰, che ha svolto un ruolo di "*collante*" tra soggetto pubblico e quello privato²¹.

⁹ N. Pollari, A. Del Cioppo, *Combattere "cosa nostra". Normativa, modelli e strutture organizzative antimafia*, Buffetti editore, Roma (1995), pag. 85.

¹⁰ J. La Palombara, *Clientela e parentela. Studio sui gruppi di interesse in Italia*, Ed. di comunità, Milano (1967).

¹¹ Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso: "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro."

¹² Cassazione penale, sez. I, sentenza 21.08.2012 n° 32820: "[...] Se è pur vero, infatti, che nell'ambito di una formulazione della norma incriminatrice ritenuta da autorevoli commentatori "largamente insufficiente se non addirittura velleitaria", non sono mancate interpretazioni della stessa, specie nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, nel senso di ritenere che il momento di consumazione del reato va individuato nella materiale erogazione di denaro, nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, è ormai prevalente l'opposta opinione, che questo Collegio ritiene senz'altro di condividere, secondo cui "il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416 ter cod. pen.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale" (in tal senso, Sez. 5, n. 4293 del 13/11/2002 - dep. 30/01/2003, Gorgone FP, Rv. 224274). Come evidenziato da autorevole dottrina penalistica il delitto si consuma con lo scambio di promesse, con l'impegno reciproco delle due controparti [...]"

¹³ [La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro].

¹⁴ L. n. 356 del 7 agosto 1992.

¹⁵ Atto Camera, Ordine del Giorno 9/3290-A/25 presentato da FRANCESCO BARBATO, testo di giovedì 27 maggio 2010, seduta n.329: "[...] occorre integrare la normativa del codice penale prevista dall'articolo 416-ter al fine di estendere la pena stabilita per lo scambio elettorale politico mafioso anche a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis; occorre prevedere inoltre che, oltre alla erogazione di denaro, anche il trasferimento di qualunque altra utilità possa rientrare tra le finalità del delitto, impegna il Governo a valutare l'opportunità, per rendere più incisiva la lotta alla criminalità organizzata, di attivarsi affinché con ogni provvedimento normativo, sia estesa l'applicabilità del terzo comma dell'articolo 416-bis, anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità. 9/3290-A/25. Barbato[...]"

¹⁶ L. 17 aprile 2014 n. 62. Art. 416 ter cp: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la esclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

¹⁷ Con l'emanazione della legge L. 6 novembre 2012, n. 190, c.d. "*legge anti corruzione*".

¹⁸ Art. 319-quater c.p.: "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

¹⁹ L. n. 356 del 7 agosto 1992. Art. 346 bis c.p.: "*Traffico di influenze illecite*": chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

²⁰ Altalex quotidiano d'informazione giuridica, del 21 maggio 2013: *Il concorso esterno dall'epoca napoleonica al maxi processo di Palermo*, di Michelangelo Di Stefano.

²¹ www.dirittopenalecontemporaneo.it, *Prime riflessioni sul reato di traffico di influenze illecite*, di Francesco Prete: "[...] La figura di reato del traffico di influenze illecite è di derivazione sovranazionale, essendo estranea alla nostra tradizione giuridica. Neppure il diritto giurisprudenziale l'aveva mai riconosciuta, sostanzialmente per un problema di tipicità delle norme sulla corruzione, tutte incentrate su uno stretto rapporto tra il pubblico ufficiale e l'atto dell'ufficio. Applicarne lo schema al di fuori di tale rapporto, ossia ad un soggetto

La novella ha comportato, parallelamente, una nuova ridefinizione applicativa del reato di concussione²², ristretto alla sola ipotesi in cui il pubblico ufficiale²³ costringa il privato all' illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità²⁴.

L'evoluzione normativa di contrasto alla corruzione ha delineato la figura giuridica del *soggetto privato concusso* dal pubblico ufficiale o dall'incaricato al pubblico servizio mediante induzione²⁵, rilevandone la compartecipazione nel reato quale concorrente necessario.²⁶

privo di qualifica pubblicistica, avrebbe comportato un'estensione analogica della norma. E la Suprema Corte, argomentando dal fatto che le norme sulla corruzione presuppongono "un nesso tra il pubblico ufficiale e l'atto d'ufficio oggetto del mercimonio", ha escluso la loro applicazione a rapporti di natura diversa. A rilevare tale vuoto normativo, richiamando l'Italia alla necessità di prevedere una copertura sanzionatoria del c.d. *trading in influence*, sono state alcune convenzioni internazionali ed in particolare quella dell'ONU contro la corruzione firmata a Merida il 31/10/2003 e quella del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 27/1/1999. Su queste basi il legislatore nazionale si è determinato, dopo lunga e travagliata gestazione, ad intervenire introducendo una norma che già nei lavori preparatori è stata vista da alcuni con sospetto, dettato dal timore di possibili interpretazioni estensive da parte della giurisprudenza a causa di una paventata formulazione generica. In realtà la timidezza del legislatore era parsa, ad altri, addirittura inerzia colpevole di fronte a fenomeni che, non rientrando nelle fattispecie tipiche della corruzione, restavano penalmente leciti, pur essendo avvertiti dai più come impregnati di altissimo disvalore sociale. Non è il caso di scomodare il fenomeno delle *lobby* per dimostrare quanto alto sia il rischio di distorsioni della funzione amministrativa nei casi in cui il pubblico ufficiale sia destinatario di pressioni da parte di gruppi o personaggi influenti che, in forza della loro posizione dominante, riescono a piegare la sua azione al soddisfacimento di interessi privati. Le cronache sono piene di esempi di privati che, non riuscendo ad avere un contatto diretto con il funzionario pubblico, si rivolgono a qualcuno in grado di intercedere, trovandosi poi nella condizione di remunerarlo per la prestazione resa in loro favore. Gli esempi che ritroviamo riguardano spesso faccendieri che interferiscono per l'aggiudicazione di lavori pubblici, o per l'erogazione di sovvenzioni o contributi pubblici, ovvero per la ricerca di un posto di lavoro, o comunque per "aprire determinate porte" in cambio di una retribuzione. È evidente che un intervento penale era necessario per tutelare il buon andamento ed il corretto esercizio dell'azione amministrativa, minata allo stesso modo sia nel caso in cui l'atto illegittimo sia frutto di un *factum sceleris* diretto tra il privato e il pubblico ufficiale, sia allorché la distorsione sia conseguenza di una pressione su quest'ultimo da parte di un terzo. Il punto d'approdo dei lavori parlamentari sta nella formulazione di una norma collocata tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione e inserita nell'articolo 346-bis c.p. subito dopo quella, in qualche modo antagonista, del millantato credito. La nuova norma punisce con la reclusione da uno a tre anni «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio». La stessa pena si applica, in base al secondo comma della disposizione, «a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale», mentre la pena è aumentata nell'ipotesi prevista dal terzo comma, ossia «se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio». Il comma quarto prevede che le pene «sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie», mentre il quinto stabilisce una diminuzione di pena «se i fatti sono di particolare tenuità»[...].

²²Art. 317 c.p.; "Concussione: Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni, così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 (In precedenza l'articolo recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.").

²³ Con la nuova ipotesi è scomparsa la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

²⁴www.altalex.com , *Il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità*, articolo di Valentina Zinzio, pubblicato il 28 febbraio 2013: "[...] la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolve in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costringitiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Dal nuovo assetto normativo deriva che: ove a porre in essere la condotta costringitiva sia il pubblico ufficiale, sarà integrato il delitto di Concussione ex art. 317 c.p. Laddove invece soggetto attivo della medesima condotta sia un incaricato di pubblico servizio, si configurerà un'ipotesi di Estorsione aggravata ex artt. 629, 61 n. 9 c.p.. Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319-quater c.p. (Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11, ric. Roscia; Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11, ric. Gori; Cass., sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12, ric. Nardi). Il Supremo Collegio ha altresì chiarito il rapporto strutturale fra le due menzionate figure delittuose asserendo che fra le stesse intercorre un *rapporto di continuità normativa* alla stregua dell'art. 2/4 c.p.. Infatti, afferma la Cassazione "...l'induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319-quater c.p. non è diversa sotto il profilo strutturale da quella del previgente art. 317 c.p. si da determinare continuità normativa fra le due disposizioni, formulate in termini del tutto identici...". Ne deriva l'applicazione della *lex mitior* in relazione ai fatti commessi nel vigore della precedente disciplina, salvo il limite del giudicato (Cass., sez. VI, 11.02.13, ric. Melfi)[...].

²⁵ "Chi dà o promette denaro o altra utilità", recita la norma.

²⁶ Ivi: "[...] Di assoluto rilievo appare inoltre il differente inquadramento giuridico della figura del "concusso mediante induzione". Quest'ultimo, se nella versione antecedente alla legge n. 190/12 non era punibile al pari del "concusso mediante costrizione", con la riforma ha mutato radicalmente veste. Infatti, mentre nel delitto di Concussione (art. 317 c.p.) viene confermata la non punibilità del privato che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una *vittima* dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di Indebita

3. Reviviscenza del fiancheggiamento esterno ai “*malfattori*”

Fu il compianto giudice Giovanni Falcone, in occasione del terzo *maxi* processo di Palermo, a delineare l’invenzione giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa, ponendosi, per primo, “*il problema di ipotizzare il delitto di associazione mafiosa anche nei confronti di coloro che non sono uomini d’onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato*”²⁷.

In verità, il distinguo tra il partecipe ad un’associazione di tipo mafioso ed il concorrente esterno, era già stato oggetto di disamina nell’ antico codice napoleonico²⁸ che già compendia un’ ipotesi associativa prodromica ai vigenti artt. 416, *bis* e *ter* c.p., all’epoca riguardante i c.d. “*malfattori*”.

Infatti, l’art. 99 di quel codice richiama che: “*quelli che conoscendo lo scopo ed il carattere delle dette bande avranno loro somministrato, senza esservi costretti, alloggio, luogo di ritirata o di unione, saranno condannati alla pena dei lavori forzati a tempo.*”²⁹

Il successivo art. 268 stabiliva, ancora, che: “*Saranno punite con la reclusione tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e quelle che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di unione*”.

La previsione delittuosa di tipo associativo delineata dal legislatore napoleonico, avrebbe trovato analoga interpretazione nella codicistica del Regno Sardo e di quello delle Due Sicilie, approdando *de plano* ai moderni codici Zanardelli e Rocco³⁰.

Lo spinoso tema del concorso esterno, ormai ipotesi di reato sempre più ricorrente nelle aule di Giustizia, è stato oggetto di ripetuto intervento della giurisprudenza di legittimità.

Nelle linee generali, il soggetto attivo del reato di concorso esterno, pur non appartenendo al sodalizio mafioso perché al di fuori delle liturgie criminali correlate all’affiliazione - e, conseguentemente, non beneficiando dei ritorni derivanti dalle perpetrate attività illecite tra cui quelle di carattere patrimoniale e non potendo, ancora, sfruttare nell’agire quotidiano il vincolo di

induzione (art. 319-*quater* comma secondo c.p.) viene invece affermata - per la prima volta - la punibilità del privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, che da *vittima* diviene così *concorrente necessario del reato*[...]”.

²⁷www.ctzen.it, *Concorso esterno in associazione mafiosa. Che cos’è e perché è difficile provarlo*, di Claudia Campese e Leandro Perrotta, pubblicato il 30 marzo 2012: “[...] **Prima degli anni ’80 la mafia non esiste**, nemmeno nelle aule dei tribunali. E’ il sangue, soprattutto dopo l’omicidio del prefetto di Palermo **Carlo Alberto Dalla Chiesa**, a portare i legislatori a inserire nel codice penale italiano l’articolo **416 bis: associazione a delinquere di stampo mafioso** nei confronti di capi, promotori e associati. Ma non basta. Lo intuiscono presto i magistrati del pool antimafia di Palermo e lo sa bene **Giovanni Falcone**, davanti al silenzio del collaboratore di giustizia **Tommaso Buscetta** sulla cosiddetta **zona grigia**: politici e imprenditori soprattutto, più in generale qualunque professionista favorisca la criminalità organizzata pur non essendone associato. «C’è poi, signor giudice, un terzo livello. Ma di cui non parlerò e non intendo parlare. Altrimenti finiremmo entrambi in manicomio», spiega il pentito. Un sistema di **collusioni politiche e istituzionali** - l’embrione di quello che sarebbe poi diventato il mistero della presunta **trattativa tra Stato e mafia** - da colpire con uno strumento nuovo: il concorso esterno in associazione mafiosa. Un reato che non esiste sul codice, ma nasce dalla **combinazione di due norme: l’articolo 416 bis e il 110**, che disciplina il generico concorso di persone in un reato. A teorizzarlo per la prima volta è proprio Falcone che, nell’ordinanza relativa al terzo maxi processo, si pone «il problema di ipotizzare il delitto di associazione mafiosa anche nei confronti di coloro che non sono uomini d’onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato».[...]”.

²⁸www.archiviopenale, *Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una “nemesi” annunciata*, di Adelmo Manna, pubblicato il 2 gennaio 2012.

²⁹S.Aleo, intervento, in R. Cerami (a cura di), *Concorso esterno in associazione di tipo mafioso*, Milano, 2011, 15 ss., nonché, più ampiamente, già C. Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, (2003), 1 ss. e, spec., 11 ss..

³⁰www.archiviopenale, *Concorso esterno (e partecipazione) in associazione mafiosa: cronaca di una “nemesi” annunciata*, cit., pag. 2: “[...] I codici penali preunitari, cioè a dire in particolare il codice sardo del 1839 nonché il codice del Regno delle due Sicilie del 1819, riproducono sul punto l’impalcatura del codice napoleonico. Ciò che, invece, più rileva sono le disposizioni del codice Zanardelli del 1889, anche perché diretto antecedente del codice Rocco, attualmente vigente: a questo proposito va, in primo luogo, citato l’art. 131, nell’ambito dei delitti contro lo Stato. Quest’ultima norma prevedeva il delitto di banda armata, rientrando, appunto, tra i delitti contro lo Stato. Il successivo art. 132, che è invece quello che più rileva ai nostri fini, prevedeva: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 64, dà rifugio o assistenza o somministra vettovaglie alla banda menzionata nell’articolo precedente, o in qualsiasi modo ne favorisce le operazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. L’art. 249, assai simile al precedente, riguardava, però, l’associazione per delinquere e recitava: “Chiunque, fuori dei casi preveduti nell’art. 64 (ove è contenuta la disciplina generale del concorso di persone nel reato - ndt) dà rifugio o assistenza, o somministra vettovaglie agli associati per delinquere o ad alcuno tra essi, è punito con la reclusione sino ad un anno”. “Va esente da pena colui che somministri vitto o dia rifugio ad un prossimo congiunto”[...].”

assoggettamento e di omertà promanante da un gruppo criminale di cui non è parte integrante – tuttavia ne sostiene, ne conserva e ne rafforza l'esistenza, sulla base del compimento di singole condotte orientate a beneficio dell'organizzazione³¹.

Nelle ipotesi di concorso esterno, quindi, la condotta del prevenuto determina unicamente l'effetto di incidere episodicamente sulla forza, o sulla capacità criminale del gruppo, da cui discende l'individuazione di un'ulteriore personale responsabilità nei riguardi di colui che, in buona sostanza, svolge il ruolo di *fiancheggiatore*.

Ancora, mentre nella strutturazione dogmatica dell'art. 110 c.p. è richiesta la presenza di *più* persone che concorrano nel medesimo reato, nel caso in parola proprio per l'anomalia costruttiva della fattispecie anche una sola di esse può, con la specifica condotta richiesta, integrarne gli elementi costitutivi.

Per quanto attiene, poi, all'elemento psicologico del reato, considerato che la partecipazione organica ad una struttura appositamente creata per la realizzazione di più delitti implica il *dolo specifico* della fattispecie, cioè la personale consapevolezza di essere *parte integrante* del gruppo contribuendo con la propria condotta al raggiungimento degli obiettivi prefissati, laddove sporadici ed occasionali apporti, in ipotesi anche singoli, sollevano l'interprete dal ricercare nei percorsi mentali del soggetto attivo l'effettiva conoscenza delle finalità tipiche del sodalizio.

In quest'ultimo caso il concorrente esterno dovrà unicamente essere consapevole che il suo agire, ancorché reiterato nel tempo, produce effetti vantaggiosi in favore di un'associazione mafiosa di cui, però, egli *non vuole* essere in alcun modo parte integrante.

Con riguardo ai contributi forniti dal fiancheggiatore esterno all'organizzazione criminale, in linea generale è richiesta dal giudice una valutazione *ex post* dell'opera svolta dal concorrente, in quanto una valutazione *ex ante* risolverebbe in termini di mera probabilità la lesione del bene interesse tutelato.³²

Per quanto concerne, invece, le "promesse" tra il "colletto bianco" e l'esponente dell'organizzazione mafiosa, la Suprema Corte ha precisato che: "[...] basta il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno, e non sono necessarie verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi sia prova certa [...] della conclusione dell'accordo, perché è lo stesso accordo che di per sé avvicina l'associazione mafiosa alla politica, facendola in qualche modo arbitro anche delle sue vicende elettorali e rendendola altresì consapevole della possibilità di influenzare perfino l'esercizio della sovranità popolare e, cioè, del suo potere". [...] E peraltro, non sono neppure necessarie ulteriori e specifiche verifiche sul rispetto degli impegni assunti con il patto elettorale dal politico, che saranno necessarie solo nei casi in cui non vi sia esauritiva prova del "patto" e questo debba arguirsi attraverso i suoi effetti[...]"³³.

Giovanni Fiandaca³⁴ e Costantino Visconti³⁵, questa volta affrontando la tematica in dottrina, hanno analizzato la controversa qualificazione del reato da più focali d'insieme, in *primis* sociologica e politologica, descrivendo l'ipotesi quale persistente istituto "polemogeno" e "fluidico", un po' come quella *liquid modernity* abilmente descritta da

³¹ Il disposto dell'art. 110 c.p. prevede la ipotizzabilità di una tale situazione "quando più persone concorrono nel medesimo reato", quante volte, cioè, l'evento dannoso o pericoloso costituisce effetto di più condotte autonome tra loro convergenti. Nel caso di specie, invece, l'agire dell'*extraneus* s'innesta su una fattispecie criminosa di matrice *permanente* già in essere al momento del fatto, ragion per cui non è dato confrontarsi con problematiche afferenti la valutazione di condotte ciascuna idonea a contribuire alla realizzazione del reato associativo in assenza delle quali lo stesso non sarebbe mai potuto venire ad esistenza.

³² Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 33748 del 12 luglio 05.

³³ Cassazione Penale, V Sezione, sentenza 1 giugno 2007 n. 21648.

³⁴ Già presidente della Commissione Ministeriale per le normative sulla criminalità organizzata.

³⁵ G. Fiandaca, C. Visconti, *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Giappichelli editore, Torino (2010).

Zygmunt Bauman³⁶.

"[...] Il concorso esterno - annotano Fiandaca e Visconti - nel reato associativo continua a presentare le sembianze di un istituto controverso, sfuggente, "liquido".

Specie quando l'indagine giudiziaria o il processo coinvolgono personaggi assai noti, alla controversia tecnico-giuridica si aggiungono polemiche politico-mediatiche che traggono alimento dagli inevitabili riflessi politico-istituzionali ad ampio raggio derivanti da un'imputazione per concorso esterno formulata a carico di soggetti che esercitano importanti funzioni pubbliche (per esemplificare, si consideri la recentissima ed emblematica vicenda del presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, che ha preannunciato le dimissioni dalla carica perché accusato dalla magistratura catanese di collusioni mafiose).

Ciò fa sì che la problematica del concorso esterno assuma un volto polivalente, che potenzialmente interPELLa anche le competenze dei sociologi del diritto e dei politologi sotto il profilo, appunto, della verifica delle possibili ricadute dell'azione giudiziaria sulla sfera sociale e politica[...]"³⁷.

4. I Testi Unici sulle norme elettorali: i D.P.R. n. 361 del 30.3.1957 e n. 570 del 16.5.1960

Le fonti cardine che disciplinano le norme elettorali sono il D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 - che compendia il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati - ed il D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960, che disciplina, specularmente, le regole per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Periodicamente, e ciò in occasione delle singole competizioni elettorali, la Direzione Centrale dei Servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali presso il Ministero dell'Interno, fornisce, poi, analitiche istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, richiamando le linee guida fissate dalle fonti, con gli aggiornamenti legislativi che hanno nel tempo innovato il sistema elettorale³⁸.

Nelle pagine che seguono saranno richiamati, per stralcio, alcuni articoli del testo unico sulle norme per l'elezione della Camera dei Deputati di particolare interesse al presente approfondimento, trattando la sacralità dell'urna, l'autenticazione delle schede elettorali, l'identificazione degli elettori e, da ultimo, la designazione e la composizione dei pubblici ufficiali che compongono i singoli "uffici elettorali" e, da ultimo, il ruolo dei rappresentanti di lista.

4.1 La sacralità dell'urna

Il Titolo IV del T.U. n. 361/1957 disciplina la "Votazione", richiamando all'art. 42 che:

³⁶Z. Bauman, *Liquid Modernity*, traduzione italiana *Modernità liquida*, Editore Laterza, Roma-Bari (2002).

³⁷G. Fiandaca, C. Visconti, *Il concorso esterno come persistente istituto "polemogeno"*, Archivio Penale, maggio-agosto 2012 fascicolo 2 anno LXIV, pag. 487.

³⁸<http://leg16.camera.it/148>: "D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche. Le norme fondamentali sul sistema di elezione della Camera sono contenute nel testo unico del 30 marzo 1957, n. 361 che ha subito nel tempo numerose modifiche. Fra esse, in particolare, quelle introdotte dalla legge del 21 dicembre 2005, n. 270, che ha innovato il sistema per la elezione dei deputati riformulando numerosi articoli del testo originario e dal decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121. Il regolamento di attuazione della legge n. 277 del 1993 è stato adottato con D.P.R. n. 14 del 1994. In mancanza di una codificazione ufficiale, si riporta il testo unico nella versione curata dal Servizio Studi della Camera, che comprende le modifiche successive fino a quelle della legge 21 dicembre 2005, n. 270. L'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero è disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Vai al sistema elettorale del Senato".

“La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti”.

Definito lo “spazio elettorale” e tutte quelle precisazioni prossemiche che si rivolgono ad identificare e circoscrivere una “dimensione nascosta”³⁹, uno spazio virtuale inviolabile ed intimo al cui interno l'elettore potrà esprimere il proprio diritto elettorale senza alcun condizionamento, la norma, al successivo articolo 58, riassume in modo analitico le singole fasi di esercizio al voto, dalla consegna della scheda fino alla sua collocazione all'interno dell'urna:

“Art. 58. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni, il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista

³⁹ E.T. Hall, *La dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone*, Editore Bompiani, Milano (2002).

sopraindicata.

Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata”.

Ed, ancora, gli articoli 62 e 63:

“ Art. 62. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda”.

4.2 L'autenticazione delle schede elettorali

L'articolo 45 disciplina, nello specifico, le procedure da seguire per l'autenticazione delle schede elettorali che dovranno essere consegnate ai singoli elettori per l'esercizio del diritto al voto:

“Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica”.

4.3 L'identificazione dell'elettore

Perché l'elettore possa esercitare il proprio diritto elettorale, condizione indispensabile è la sua certa identificazione che può avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 57, nei seguenti modi:

“Art. 57. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66”.

4.4 I pubblici ufficiali che sovrintendono alle operazioni

Il D.P.R. n. 361 del 1957 individua per ogni Sezione un “ufficio elettorale” a cui sono preposti più pubblici ufficiali⁴⁰ incaricati a coordinare le operazioni di voto; di seguito la

⁴⁰ Art. 40 del D.P.R. n. 361 del 1957: L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

norma:

“Art. 34 In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario”.

Tra costoro, particolare rilievo assume la figura giuridica del “presidente di seggio”, nominato dal Presidente della Corte d’Appello territorialmente competente, e scelto tra cittadini italiani in possesso di particolari requisiti:

“Art. 35 La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali”.

“Art. 40 L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni”.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto attiene gli scrutatori, la legge 8 marzo 1989 n. 95 stabilisce le norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

L'incarico può essere assunto, fatte salve alcune specifiche categorie⁴¹, da tutti gli elettori iscritti nel comune interessato che non abbiano superato il settantesimo anno di età ed in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo⁴²; a costoro compete uno specifico trattamento economico⁴³, l'assenza giustificata dal posto di lavoro⁴⁴ ed il recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi⁴⁵.

In particolare, l'art. 6 della citata legge recita:

“Tra il ventesimo ed il decimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al doppio di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi e uno di essi è designato segretario della sezione a scelta del presidente; i secondi fungono da membri supplenti che subentrano progressivamente ai primi nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di impedimento dei membri effettivi.

Ai membri effettivi, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il settimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro il giorno successivo la notifica della nomina, al sindaco o al commissario perché provvedano alla sostituzione secondo i criteri di cui al comma La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni”.

La commissione elettorale comunale⁴⁶ che designa gli scrutatori, conosciuta con

⁴¹ I dipendenti delle Poste italiane, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; gli appartenenti alle forze armate in attività di servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali; i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; i rappresentanti di lista.

⁴² Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 1.

⁴³ Circolare F.L. 7/2014: “[...] Ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, nelle misure di seguito specificate. Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[...].”

⁴⁴ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Art. 119 In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa

⁴⁵ Art. 1 della legge n. 69/1992.

⁴⁶ Altra Commissione Elettorale definita “circondariale” - composta dal Prefetto o suo delegato, che la presiede, da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, di cui: uno effettivo e uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale - è istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma 3 e 4 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché i compiti contemplati all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570.

l'acronimo di C.E.C., coincide con l'ufficiale elettorale⁴⁷ ed è tenuta, in modo particolare, all'aggiornamento delle liste elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni laddove siano assegnati fino a 50 consiglieri, mentre, nei Comuni maggiori, da otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni⁴⁸.

Accanto ai componenti dei singoli uffici elettorali di sezione, altri pubblici ufficiali, definiti "rappresentanti di lista", sono preposti a vigilare sulla regolarità delle operazioni. Stabilisce il D.P.R. n. 361 del 1957 al riguardo:

"Art. 25 Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26 Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali".

⁴⁷ Nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270).

⁴⁸ Legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1

5. Il seggio ed il “locale”

Descritta in modo sintetico la “polling scene” e le relative procedure, va ulteriormente precisato che, dal lontano 1946, per evitare tentativi di broglio, il legislatore aveva previsto che ogni elettore debba utilizzare una matita copiativa⁴⁹ messa a disposizione dagli operatori di seggio; ciò in quanto “la matita copiativa è indelebile e può essere cancellata solo per abrasione, viene preferita alla biro semplicemente perché questa rischia di lasciare segni visibili sull’altro lato della scheda, oppure potrebbe non funzionare sul momento”.⁵⁰

Altra precisazione è rivolta agli *standard* delle schede elettorali - prodotte, così come le matite copiative, dall’Istituto Poligrafico dello Stato - che devono essere stampate in “carta consistente”, devono corrispondere alle caratteristiche fissate dalla legge⁵¹ e sulle stesse “non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione”⁵².

Inoltre, dal 2008, sono in vigore “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”⁵³, per contrastare le nuove tecnologie digitali ed in particolare la telefonia radiomobile di ultima generazione, che consente di effettuare in forma clandestina foto e video riprese con apparati di ridottissime dimensioni.

Di seguito il testo:

“Art. 1 Nelle consultazioni elettorali o referendarie e’ vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e’ al momento in possesso.

⁴⁹ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Art. 58.

⁵⁰ <http://www.polisblog.it/post/58795/elezioni-2013-perche-si-usa-la-matita-per-votare>, pubblicato il 25.2.2013: “[...] la vera domanda cardine, da sempre al centro delle polemiche sui brogli sistematici che potrebbero essere perpetrati dagli scrutatori è: “Perché si vota con la matita e non con la penna?”. La domanda è comunque di buon senso, visto che la penna non è facile da cancellare. Prima di tutto, però, bisogna capire che cosa si intende con matita copiativa, che è diversa da una normale matita. La matita copiativa è indelebile e può essere cancellata solo per abrasione, viene preferita alla biro semplicemente perché questa rischia di lasciare segni visibili sull’altro lato della scheda, oppure potrebbe non funzionare sul momento (e non potete certo mettervi a usare la scheda elettorale come foglio per far “ripartire” la biro) oppure potrebbe lasciare macchie sparse. Tutte ragioni per cui il voto potrebbe essere invalidato. In Italia è obbligatoria fin dal Referendum del 1946, le copiative sono custodite nei seggi, sono di proprietà dello Stato e non si possono portare a casa. Pena una bella multa da 103 a 309 euro [...]”.

⁵¹ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Art. 31

⁵² DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. *Elezioni comunali, provinciali e regionali Pubblicazione n. 14*, Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, pag. 35: AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE § 37. - Colore delle schede di voto: “Le schede di voto per le elezioni comunali sono di colore azzurro (Pantone® process blue U). § 38. - Autenticazione delle schede: firma e timbratura - Operazioni da compiere. L’autenticazione delle schede si compone di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l’apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del giorno di sabato, alle ore 16 (art. 47 del testo unico n. 570/1960). **Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione [...]**”.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. *Elezioni politiche Pubblicazione n. 6*. Elezione della Camera dei deputati Elezione del Senato della Repubblica. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione. AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E PER L’ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA § 38. - Autenticazione delle schede: firma e timbratura. - Operazioni da compiere: “Compiute le operazioni indicate nei capitoli precedenti, il presidente dell’Ufficio elettorale di sezione procede all’autenticazione delle schede, prima per l’elezione della Camera dei deputati, e poi per l’elezione del Senato della Repubblica. L’autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: - la firma dello scrutatore (*paragrafi 39, 40 e 41*); - l’apposizione del timbro della sezione *paragrafo 42*). Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato (art. 45 del testo unico n. 361 e successive modificazioni). A seguito dell’abolizione dell’appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, disposta dall’art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, **nessuna numerazione dev’essere eseguita sulle schede di votazione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica [...]**”.

⁵³ Legge 30 maggio 2008, n. 96, art. 1.

Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro".

Più blanda l'infrazione prevista per quell'elettore "che non riconsegna una scheda o la matita", punita con la mera sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309⁵⁴. Nel riassumere adesso brevemente la procedura d'insieme, la Commissione Elettorale Comunale, composta dal sindaco *pro tempore* e da più consiglieri comunali in carica, provvede all'aggiornamento delle liste degli elettori ed alla nomina degli scrutatori. Questi ultimi, lo si è detto, percepiranno in occasione della competizione elettorale un compenso in denaro.

Parallelamente, la parte politica, segnalerà i rappresentanti di lista che dovranno "vigilare" sulla trasparenza delle procedure.

E, infine, l'ingresso al seggio per l'esercizio elettorale potrà avvenire con la mera identificazione attraverso la conoscenza diretta da parte di uno scrutatore o di altro elettore.

Il "monitoraggio" degli ammessi alla votazione trova riscontro in due documenti che, al termine delle votazioni, vanno inseriti in un "plico, sigillato, (che) deve essere immediatamente consegnato, prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio ed esclusivamente per il tramite del Comune, al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale territorialmente competente che ne rilascia ricevuta"⁵⁵; si tratta del Registro maschile/femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale e della Lista sezionale maschile/femminile.

Il primo documento reca l'elenco di tutti gli elettori che, effettivamente si sono presentati alle urne, identificati attraverso un codice numerico che corrisponde al numero di elenco presente sulla lista elettore ed, ancora, l'annotazione di altro codice numerico corrispondente alla tessera elettorale del singolo.

Il secondo documento elenca, poi, tutti i cittadini, suddivisi per sesso, che sono stati ammessi al voto, questa volta analiticamente generalizzati con l'indicazione del luogo e data di nascita; nel caso in cui gli stessi abbiano esercitato il diritto di voto, a cura degli scrutatori, avverrà l'annotazione di identificazione sullo stesso registro con l'annotazione degli estremi del documento d'identità o, come anticipato nei paragrafi che precedono, con la postilla "conoscenza personale" a cura degli addetti al seggio⁵⁶

Ma, allora, proviamo a considerare in astratto il caso - non troppo isolato- laddove il contesto elettorale possa essere pesantemente condizionato dalle influenze della criminalità "organizzatamente diffusa".

Consideriamo, ad esempio, che il contesto di disamina attenga quelle "aree disagiate", usando un eufemismo questa volta, pesantemente condizionate dalle dinamiche mafiose e più volte soggette ad inchieste giudiziarie e/o sciolte per infiltrazione mafiosa, senza

⁵⁴ D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Art. 110, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 99.

⁵⁵ art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960 e art. 244 del Dlgs n. 51/1998

⁵⁶ Art. 57 del D.P.R. n. 361 del 1957: "[...]In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.[...]".

andare troppo oltre, fino a quella apparentemente sconosciuta e macroscopica “*terra di mezzo*”⁵⁷.

Possa essere un’area l’*hinterland* campano, magari tra la “*terra dei fuochi*” ed i quartieri di Scampia dove i bambini “sorvegliano” con le pistole alla cintola le piazze dello spaccio⁵⁸; o una frazione dell’entroterra siciliano, tra Partinico e Corleone giusto per citare quelli più alla ribalta dove, addirittura, è previsto il “*mafia tour*” per i “forestieri”⁵⁹; possa essere, ancora, un paesino dell’Aspromonte nel “*triangolo d’oro di Platì*”⁶⁰ dove la presenza dello Stato viene delegata al valore di quattro carabinieri che, nel tentativo di sventare una rapina, devono fare i conti prima con gli avventori piuttosto che con i malviventi.⁶¹

“[...] La ‘*ndrangheta* - prendendo ad esempio il modello mafioso oggi più investigato da studiosi e tecnici - è, come gli altri sistemi criminali storicamente noti, una macrostruttura di potere, costituita da una propria struttura societaria, secondo un rigido protocollo normativo “giuridico”⁶² ed apparati organizzativi caratterizzati dal principio cardine della segretezza, inquadrabile quale a sé stante ordinamento giuridico *extra* ed *anti* statutale.

⁵⁷ La Repubblica, *Il Paese che vive nella terra di mezzo*, di Roberto Saviano, pubblicato il 5 dicembre 2014: “[...]Su “Mafia capitale” sappiamo tutto, abbiamo letto le cronache dell’operazione condotta dai Ros del generale Parente e dalla Procura di Roma guidata da Giuseppe Pignatone, abbiamo letto l’ordinanza del gip Flavia Costantini, ma non so se è chiaro a tutti cosa sia accaduto a Roma. E cosa molto probabilmente sta accadendo altrove in Italia. Succede alla politica italiana ciò che sta accadendo alla società civile che guarda alla politica con schifo, senza riuscire a percepire le proprie responsabilità. Accade che in politica ci si venda, si ipoteci la propria anima per pochi spiccioli (ci sono mazzette da 750 euro prese senza la reale percezione della gravità della situazione come una legittima e piccola regalia). Accade che la politica non abbia autorevolezza e idee proprie, accade che la politica venga percepita come una occasione di guadagno, un mestiere che arriva senza dover studiare, senza curriculum ed esperienza [...]”.

⁵⁸ Il Fatto quotidiano, 2 ottobre 2012: “[...]Due ragazzi armati che si passano le pistole. Con tutta l’attenzione del caso si guardano attorno, puliscono bene l’arma per togliere le impronte digitali. Poi, per scherzo, puntano il ferro alla testa di un altro compagno e si vantano con alcuni bambini che giocano vicino a loro. Siamo a Napoli, quartiere Scampia, Lotto G. Le immagini, girate dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli[...]”

⁵⁹ <http://www.telejato.it/home/mafia-2/corleone-tour-mafioso-incluso-il-cartellone-choc/>, Tour per gli appassionati di Mafia, un cartello macabro che sottointende una discutibile attività economica, pubblicato il 9 dicembre 2014: “Che la mafia sia ormai impressa nel cuore e nell’animo di certi siciliani è indubbio, che questa ancora debba diventare fonte di lucro per qualche commerciante fantasioso purtroppo è una dura realtà. Siamo a Corleone, città dell’alto Belice passata alla ribalta delle cronache per alcune pellicole cinematografiche e per essere stata la città di Totò Riina e Bernardo Provenzano, dove è comparso il cartello nella foto tratta da Partinico Live. Si tratta di una trovata dell’associazione Discover Corleone che mette a disposizione un tour turistico con annessa guida a bordo di un bus panoramico per tutti gli appassionati di Mafia. Purtroppo il fenomeno criminale è diventato passione per gli stranieri, suscita curiosità per un turismo alimentato da nomi, per molti esotici, legati a romanzi e film di mafia che purtroppo nella vita reale sono stati teatri di stragi sanguinose e crimini scellerati. Il cartello appeso nella piazza del paese sulla cancellata della villa intitolata a Falcone e Borsellino recita così: Tour in bus panoramico, visite in siti di mafia e antimafia, la chiesa Madre, Municipio, il monastero del XIII secolo, il Calvario, la statua del Santo Leoluca, il panorama dalla montagna, tour mafioso incluso”.

⁶⁰ G. Nuzzi, C. Antonelli, *Metastasi*, Editore Chiarelettere, Milano (2010): “[...] Dei 576 sequestri di persona consumati in Italia in vent’anni, dal 1970 al 1991, oltre 200 portano la firma della ‘ndrangheta. Ci sono vittime che vengono tenute a lungo prigioniere per far salire il prezzo del riscatto, altre che vengono uccise dopo pochi giorni e altre ancora usate per fini differenti. Più di trenta spariscono, vengono trucidate e uccise. La maggior parte è del Nord. A coordinare le operazioni sono le cosche che provengono da Natile di Careri, San Luca e Platì, il triangolo d’oro. Lì si decidono le linee di massima ed è sempre lì che nasce la specializzazione dell’Anonima sequestri made in ‘ndrangheta. I rapimenti diventano una filosofia (criminale) di vita. Con gli utili si comprano le pale meccaniche e le ruspe; si mettono in piedi le società edili che entrano a gamba tesa negli appalti pubblici e danno inizio al sacco abusivo di molte città, paesi e paesini. A Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, c’è un quartiere che la gente del posto chiama Paul Getty. E non ci vuole tanta fantasia per ricondurre l’origine del nome al nipote del magnate americano sequestrato dai calabresi né per intuire che fine abbiano fatto i soldi di quel riscatto. Ma Bovalino è solo una sintesi di quello che avviene altrove in Calabria. Poi, quando il sistema arriva all’apice, le cosche del triangolo lo dichiarano scaduto. È il 1991, l’anno della pace mafiosa tra i boss. Il momento in cui nasce la cupola e sentenza che non c’è più da far casino. Con una partita di droga si guadagna fino al 3000 per cento dell’investimento iniziale. Senza problemi, senza confusione, senza posti di blocco né pattuglie, che di fatto rallentano le altre attività della ‘ndrangheta. Il triangolo di Platì è l’avanguardia sia quando lancia la moda dei sequestri sia quando la dichiara finita. È la regia di tutto. Anche se lascia fin troppo spazio alle iniziative dei singoli gruppi che, tra il ’75 e l’85, si buttano nell’orgia della violenza [...]”.

⁶¹ Il Dispaccio, *Platì, tentata rapina: ladri avvisati dai cittadini dell’arrivo dei carabinieri*, pubblicato il 2 dicembre 2014 Tentano una rapina e quando stanno per arrivare i carabinieri vengono avvertiti da alcuni cittadini.

L’episodio è avvenuto questa mattina a Platì, piccolo centro del reggino già sciolto per infiltrazioni mafiose. Intorno alle otto, due malviventi hanno sorpreso il direttore dell’ufficio postale in arrivo per l’apertura e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte colpendolo con il calcio della pistola alla testa.

Nel frattempo stavano arrivando i carabinieri ma alcuni cittadini presenti all’esterno dell’ufficio, secondo quanto appreso, hanno avvertito i rapinatori che hanno potuto così svignarsela a piedi, senza bottino. Il direttore dell’ufficio postale è stato portato all’ospedale di Locri per una lieve ferita al cuoio capelluto. Sono in corso le indagini.

⁶² N. Bobbio, *Teoria della norma giuridica*, Giappichelli Editore, Torino (1958), pag. 229: La finalità del fenomeno giuridico è quella di ordinare la realtà sociale, cioè che questa si svolga in conformità ad un dato ordine.

Nell'ordinamento criminale del "sistema 'ndrangheta" il fondamentale elemento costitutivo è individuato nel "popolo militante": si tratta di una complessa comunità criminale costituita da soggetti partecipi detti "affiliati" che dopo essersi stabilmente inseriti in tutto il tessuto sociale calabrese sin dai primi anni del dopo guerra⁶³, nel tempo hanno acquisito maggiore "dignità criminale" alle volte barattando la propria manovalanza in progetti di destabilizzazione terroristica⁶⁴, man mano radicandosi -una volta acquisita una autoreferenzialità di rilievo - a macchia di leopardo laddove mercati, norme giuridiche e contesto sociale ne hanno favorito la proliferazione.

All'interno della popolazione della 'ndrangheta, il relativo "status" di cittadino, o più compiutamente, l'etichetta di "appartenenza", trova riscontro solo a sèguito di un tortuoso, quanto rigido, iter rivolto a saggiare l'affidabilità e l'attitudine criminale del reclutando⁶⁵, previo un congruo periodo di "osservazione" e di "esame valutativo" a cura di militanti intranei al sistema, che si assumono l'onere di certificare le doti criminali della recluta, sotto la veste di "garanti".

In detto contesto è, ovviamente, inesistente quella forma di "diritto" descritta quale "insieme delle condizioni che consentono all'arbitrio di ciascuno di coesistere con l'arbitrio degli altri, secondo un principio generale di libertà"⁶⁶.


La filosofia della 'ndrangheta è descritta dal c.d. *albero della scienza*, rivolto a raffigurare nel fusto di una grande quercia la forza e l'imponenza del sistema familiare su cui si impernia il modello criminale calabrese:

⁶³ Cfr. archivio Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, richiesta di misure cautelari procedimento Olimpia, Cap. 18: "[...] All' interno della 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria, almeno nel dopoguerra, convivono pacificamente tendenze diverse. Gli studiosi che si sono occupati della storia della 'ndrangheta hanno stabilito che, alla fine della seconda guerra mondiale, in molti comuni della fascia jonica i mafiosi che tornavano dal confino, al quale erano stati assegnati durante il regime fascista, portavano tra i vari tatuaggi anche quello della "falce e martello", a ragione dell' indottrinamento ricevuto dai confinati politici di area socialcomunista che avevano incontrato nei luoghi di confino. Fu così che in molti Comuni jonici l' appartenenza al PCI non era incompatibile con quella alla "onorata società", sicchè era possibile trovare sindaci comunisti che erano nello stesso tempo "uomini d'onore". Sotto questo riguardo valgono come esempio i casi di Cardeto, Africo, Canolo, Plati, Caulonia e altri ancora, mentre a livello familiare si possono ricordare i Bruzzaniti e Maviglia ad Africo, i Catanzariti a Plati, i D'Agostino a Canolo [...]"

⁶⁴ "[...] Ivi, Accanto a questi fenomeni di politicizzazione ideologica, ne convivevano sicuramente altri, di tipo filogovernativo, che tuttavia non assumevano aspetti di particolare "visibilità" esterna, mentre non vi erano tracce di tendenze di tipo diverso. Ben diverso, anzi profondamente alterato, è il quadro che si presenta dinanzi all'osservatore a partire dagli anni '70, o in quelli immediatamente precedenti, epoca in cui si realizza un vero e proprio stravolgimento degli orientamenti e dei progetti della 'ndrangheta reggina, in singolare sintonia con gli sconvolgimenti che in quegli anni percorrevano lo scenario politico del paese, all'interno del quale si affacciavano prepotentemente movimenti eversivi di varia tendenza, che avrebbero caratterizzato tristemente l'intero decennio, immergendo il paese in cupi anni di piombo e di sangue, di terrorismo e di stragi [...]"

⁶⁵ F. Fonti, *Io Francesco Fonti pentito di 'ndrangheta e la mia nave dei veleni*, Falco Editore, Cosenza (2009), pagg. 9 - 10: "[...] Avevo meno di vent'anni ma nel sud questa è l'età buona per essere affiliato. Studente liceale, iscritto all'università, buona famiglia: l'ideale per i progetti mafiosi degli uomini invisibili[...]Trascorrevo diverso tempo con queste persone ad ascoltare le storie di alcune loro avventure e dei vantaggi che si avevano a far parte di quella organizzazione [...] queste frequentazioni mi influenzavano molto e mi spingevano ad ammirare questo tipo di organizzazione, infatti mi comportavo in modo rispettoso, immaginando che così facendo un giorno qualcuno di questi personaggi mi avrebbe finalmente introdotto nelle loro fila. Mi attirava la segretezza di questa associazione, dal modo di parlare tra il dire e il non dire a come i suoi affiliati erano rispettati nel loro paese e anche al di fuori di esso: quando entravano nel bar erano riveriti da tutti i presenti, dall'operaio all'assessore comunale, senza distinzione. Ero ammaliato dai racconti, certamente romanzati, di come i vecchi capobastone aiutavano chi avesse bisogno e tenevano alla parola data come il primo punto d'onore; prendevano ai ricchi per dare ai poveri[...]".

⁶⁶ citato in Immanuel Kant, *Stato di diritto e società civile*, a cura di Nicolao Merker, Editori Riuniti, Roma (1982).



L'albero descrive alla base la figura l'elemento di vertice di una 'ndrina, detto *capo bastone*; il fusto rappresenta poi i soggetti trainanti del sistema, gli *sgarristi*; seguono i rami più grandi che simboleggiano i *camorristi*, fino ai rami più fragili indicanti i *picciotti* e, da ultimo, le foglie verdi raffiguranti i soggetti che, seppur non affiliati, sono comunque di supporto al sodalizio e vengono definiti *contrastati onorati*⁶⁸.

Infatti è proprio il vincolo di sangue, il cosiddetto principio del *familismo amorale*, a distinguere il pianeta 'ndrangheta da tutte le altre associazioni criminali organizzate, attribuendole una dignità ed una referenzialità uniche nel contesto criminale mondiale, così da consentirle non, semplicemente, di contraltare ad armi pari con i temuti cartelli mondiali del narco-traffico e del crimine transnazionale ma, addirittura, di manovrarne e condizionarne *business*, consensi, alleanze ed espansionismi territoriali.

Le *basi morali di una società arretrata*⁶⁹ erano state oggetto di approfondito studio negli anni '60 di Edward C. Banfield, il quale, partendo dal concetto associativo progressista di Alexis de Toqueville, giunse ad ipotizzare che l'arretratezza di talune comunità fosse da attribuirsi a radicate ragioni culturali, ove il concetto del legame di sangue nel vincolo familiare, sarebbe stato caratteristico quale elemento portante della capacità associativa nell'interesse della collettività.

Il sociologo stabilì la regola cardine nelle comunità consanguinee del "massimizzare unicamente i vantaggi materiali di breve termine della propria famiglia nucleare, supponendo che

⁶⁷ grafico ispirato ad un dipinto rinvenuto nell'abitazione di un "capo bastone".

⁶⁸ www.osserberari.files.wordpress.com, N. Palmieri, *Le origini della 'ndrangheta*, Osservatorio per la legalità e la sicurezza di Bari: "[...] La 'ndrangheta [...] è rappresentata dall'Albero della scienza, una grande quercia alla cui base è collocato il *Capo bastone*, capo assoluto, detto anche *Mammasantissima*. Il fusto della quercia rappresenta invece gli *sgarristi*, che sono poi la colonna portante della 'ndrangheta, il rifusto (i rami che partono dal tronco) è il simbolo dei *camorristi*, affiliati di secondo piano. Infine, sulla pianta ci sono i ramoscelli, ossia i *picciotti*, e le foglie, che indicano i cosiddetti *contrastati onorati*, soggetti all'organizzazione ma non affiliati. La foglie che cadono sono gli *infami* che sono destinati a morire. Si rifletta sull'efficacia della rappresentazione e sulla forza di suggestione legata anche all'immagine dell'albero, elemento familiare del panorama e dell'osservazione quotidiana: la struttura e la potenza dei vari elementi dell'albero sono direttamente proporzionali alla potenza e all'importanza della scala gerarchica. [...]".

⁶⁹ E.C. Banfield, *The Moral Basis of a Backward Society*, (1958), traduzione italiana *Le basi morali di una società arretrata*, Editore il Mulino, Milano (1976).

tutti gli altri si comportino allo stesso modo", attribuendo a detta "etica dei rapporti familiari" la ragione dell'arretratezza.

Da qui il concetto di "familismo"⁷⁰, ove l'interesse individuale viene perseguito esclusivamente nell'interesse del proprio nucleo familiare di sangue attraverso regole spregiudicate, conseguentemente "amoralì", ed ove l'ordinamento giuridico⁷¹ della comunità trova esclusiva espressione all'interno della stessa "famiglia" giammai estendendosi alla complessiva comunità organizzata che ricade sotto l'egida di quel "casato".

In questo ristretto alveo, il "bene" ed il "male" trovano distinzione solo all'interno del ristretto nucleo familiare, al contempo palesando la totale assenza di *ethos* comunitario, caratterizzato da relazioni sociali morali di facciata e meramente opportunistiche tra famiglie e tra individui all'esterno del nucleo consanguineo del "casato". [...]”⁷².

Un' ulteriore caratteristica della graniticità del modello 'ndrangheta la si deve alle origini desumibili da piccoli contesti comunitari, spesse volte soggetti alle dinamiche del familismo endogamico, tipico dell'area grecanica del reggino.

In questo comparto di base a tenuta stagna è però necessario il consolidamento e l' ampliamento del sistema, allargando la "famigghja" verso più vasti orizzonti criminali, con il rischio che influenze esterne possano permeare nel sistema adulterandolo.

Ne consegue l'indispensabilità di cautelare la *famigghja* conferendole la "sacralità" del vincolo che la tiene coesa ed, al tempo stesso, consentendone l'allargamento solo attraverso l'intreccio di nuovi legami di sangue, contraibili solo con il matrimonio ed il comparato, c.d. *vincolo del San Giovanni*, così da poter espandere i propri confini con la cointeressenza "familiare" acquisita accomunando altri esponenti dell'*onorata società*.

Queste dinamiche potrebbero palesare una problematica d'insieme con effetti di amplificazione devastante, laddove fossero rilevati rapporti parentali a ragnatela, magari tra sindaco, assessori, consiglieri comunali, scrutatori, rappresentanti di lista e candidati, ed ancora dirigenti dell'Ente, impiegati, forza pubblica, consulenti esterni, imprese appaltatrici, e così via.

Si tratta, in vero, di dinamiche ben presenti in alcuni contesti *glocali*⁷³ dove, nonostante la modestissima estensione geografica, le organizzazioni criminali sono in grado di condizionare contesti *globali* di assoluto rilievo: insomma, dove si distingue

⁷⁰ www.onap-profiling.org, *I giovani e la 'ndrangheta*, di Andrea Palumbo, Anno 2 - N. 4 - dicembre 2011, FocusMinori: "[...] È infatti la famiglia il nucleo principale dell'associazione criminale e, di conseguenza, si può riscontrare un ragguardevole rispetto tra figli e genitori i quali, spesso, vengono considerati come eroi da imitare. Forte anche il senso di appartenenza all'associazione criminale, tanto che i giovani, in caso di necessità, sono pronti a sacrificarsi pur di proteggere i loro compagni e in rispetto delle regole d'onore. [...] . Ancora oggi, fedeli alle tradizioni più arcaiche questa resta una verità radicata, nel profondo, delle famiglie di 'ndrangheta. Falcone ebbe a dire: "L'educazione mafiosa come socializzazione a diventare non-persone, si traduce nella individuazione di un soggetto che non ha spazio per le emozioni, che utilizza la violenza come espressione di indifferenza verso l'altro" [...]"

⁷¹ P. Rescigno, *Manuale di diritto privato italiano*, Jovene Editore, Napoli (1985) pag. 15: "Il segno di distinzione di ogni comunità organizzata è il diritto. Con il termine diritto si fa riferimento alle forme in cui ciascuna società si organizza, si ordina: di qui l'altra espressione *ordinamento Giuridico*".

⁷² Riferimenti.org - La gerbera Gialla: 8 marzo festa della donna, del familismo morale e del coraggio di dire di no, di Michelangelo Di Stefano, pubblicato l' 8 marzo 2013.

⁷³ Z. Bauman, *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando editore, Roma (2005), pag.337: "[...] Nessuno sembra ormai sotto controllo. Peggio ancora, non è chiaro a cosa potrebbe somigliare, in queste circostanze, l' <<essere sotto controllo>>. Come prima, ogni tentativo di porre ordine è locale e determinato da qualche problema, ma non vi è luogo che possa pronunciarsi per l'umanità nel suo insieme, né un problema che possa affrontarsi per la totalità degli affari del globo. Proprio questa nuova e spiacevole percezione è stata espressa (con scarso beneficio per la chiarezza intellettuale) nel concetto attualmente alla moda di *globalizzazione*. Il significato più profondo trasmesso dall'idea di globalizzazione è quello del carattere indeterminato, privo di regole e dotato di autopropulsione degli affari del mondo: l'assenza di un centro, di una stanza dei bottoni, di un comitato di direttori, di un ufficio amministrativo. La globalizzazione è un nuovo disordine del mondo di cui parla Jowitt sotto un altro nome. In questo, il termine <<globalizzazione>> differisce radicalmente da un altro termine, quello di <<universalizzazione>>, una volta costitutivo del discorso moderno sugli affari globali, ma ormai caduto in disuso e più o meno dimenticato. Insieme a certi concetti come <<civiltà>>, <<sviluppo>>, <<convergenza>>, <<consenso>> e molti

"[...] un'organizzazione al tempo stesso globale e locale (dove) i clan diversificano gli investimenti, riciclano montagne di denaro e aprono ristoranti in pieno centro a Milano, eppure, come dice un altro boss alludendo alla Calabria, "la forza è là, la mamma è là", le radici della 'ndrangheta sono ben salde fra i boschi e i paesi aggrappati ai dirupi dell'Aspromonte [...]"⁷⁴.

Le tematiche attengono questioni da tempo investigate, non solo nelle aule di Giustizia ma, anche, in campo antropologico: così Lidia Liotta⁷⁵, nell'analizzare *"Lo spazio sociale della donna grecanica"* ha operato, ad esempio, una rivisitazione del modello di familismo grecanico assolutamente impermeabile da contaminazioni esterne; nel modello ellenico calabrese, fatta qualche rara eccezione di coniugio con un uomo di una aggregazione diversa, la norma comunitaria prevedeva infatti la radicata regola endogamica.⁷⁶

Detta cultura era intesa a mantenere un controllo sulla proprietà e sulla forza lavoro in ambito familiare, al contempo innescando una forma di tutela dell'identità da inquinamenti esterni, evidenziando una chiara forma di familismo arcaico, di sovente in conflitto con le comunità vicine⁷⁷.

Traccia del modello di familismo endogamico è facilmente riscontrabile in era moderna per la presenza nelle stesse comunità di un numero esiguo di ceppi familiari, dell'esistenza di alberi genealogici in ridonante correlazione parentale, di frequentissimi casi di omonimia e dall'uso parallelo dei soprannomi personali⁷⁸ rivolti ad operare una pratica distinzione tra i componenti della comunità.

Si sta parlando di una sorta di *"territorio"* che - spesse volte - coincide con il *"locale di 'ndrangheta"*, definibile come porzione di territorio in cui orbitano almeno quarantanove affiliati, presenti ed attivi, reclamando il controllo criminale dello stesso poiché in grado di assicurarne l'ordine delinquenziale mafioso.

La definizione della struttura di base è stata ampiamente descritta dalla Direzione Nazionale Antimafia ed oggetto di richiamo nella relazione parlamentare della commissione antimafia dell'anno 2008, precisando:

" [...]Come si sottolinea in una recente relazione della Direzione Nazionale Antimafia, la chiave di volta organizzativa rimane 'la struttura di base del locale (vero e proprio presidio territoriale, idoneo ad assicurare il controllo del territorio, da intendersi nella sua accezione più ampia, comprensiva di economia, società civile, organi amministrativi territoriali; mentre la cosca

altri termini usati nel dibattito appena iniziato e classico-moderno, l'universalizzazione trasmetteva la speranza, l'intenzione, la determinazione di creare ordine[...]"

⁷⁴ www.ibs.it, descrizione del libro: N. Gratteri, A. Nicasio, *Dire e non dire, i dieci comandamenti della 'ndrangheta nelle parole degli affiliati*, cit.: [...] Anche i comandamenti restano quelli inequivocabili che si trovano nei codici della picciotteria: "non si sgarra e non si scampana", "chi tradisce brucerà come un santino", "la famiglia è sacra e inviolabile". Persino la penetrazione nelle ricche regioni del Nord non ha mutato gli equilibri di un'organizzazione al tempo stesso globale e locale: i clan diversificano gli investimenti, riciclano montagne di denaro e aprono ristoranti in pieno centro a Milano, eppure, come dice un altro boss alludendo alla Calabria, "la forza è là, la mamma è là", le radici della 'ndrangheta sono ben salde fra i boschi e i paesi aggrappati ai dirupi dell'Aspromonte [...]"

⁷⁵ Lidia Liotta, *Lo spazio sociale della donna grecanica*, in Calabria sconosciuta: rivista trimestrale di cultura e turismo, n. 36 (1986), pagg. 7-12.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Una canzone tipica a riscontro: *"Avrapo tu Rifudi sentsa skoorno, iovele parentera me Vutano. I Vutani ene tse rispettu, oli to tisoru De volu parentera me kraparu. Mi yirettsi na kami presuntsyoni Ka ta cerata su la klannu sto murtari. Yrettse parentera ci pu tseri Mi yirettsi na pparentettsi me Vutano"* (Uomo di Roghudi senza pudore volevi parentela coi Bovesi. I Bovesi son di riguardo, tutti lo sanno, non vogliono parentela con caprai. Non cercare di fare presunzione che le corna te le rompo nel mortaio. Cerca, parentela li dove sai. Non cercare d'imparentarti con Bovesi).

⁷⁸ C.d. "a 'ngiùria", cioè l'ingiuria, il nomignolo.

assume caratteri operativi dinamici, flessibili in relazione alle esigenze poste da attività criminali che si articolano su territori più ampi di quelli di riferimento originario), ma proprio in relazione al narcotraffico e ad altri traffici internazionali in genere, la 'ndrangheta ha assunto un assetto organizzativo da rete criminale.'

La struttura di base di tipo familiare ha rappresentato un decisivo fattore di riduzione del danno prodotto dai collaboratori di giustizia e ha permesso una penetrazione e un radicamento formidabili al di fuori della Calabria.

Tra gli anni ottanta e novanta la tempesta dei collaboratori di giustizia travolse Cosa Nostra, la camorra, la Sacra Corona Unita e le altre mafie pugliesi.

Solo la 'ndrangheta attraversò questa bufera quasi indenne o comunque limitando fortemente i danni: i pentiti furono pochi, e pochissimi quelli con posizioni di vertice nei sodalizi criminali.

La ragione di ciò è proprio nello schema familiare della 'ndrina: se la cosca è costituita in primo luogo dai membri della famiglia, la scelta di collaborazione con la giustizia (in generale non facile) può diventare straordinariamente lacerante e pressoché insopportabile.

Lo 'ndranghetista che decida di collaborare è infatti tenuto in primo luogo ad accusare i propri familiari, il padre, il fratello, il figlio, trovandosi a dover infrangere un tabù ancora più potente di quello costituito dall'obbligo di fedeltà mafiosa sancito nelle cerimonie di affiliazione e innalzamento. Si tratta di uno straordinario fattore di protezione, di un anticorpo interno e strutturale del modello 'ndranghetistico, di un potente fattore di vitalità[...]"⁷⁹.

Sull'argomento aveva annotato Giuliano Turone:

"[...] Da diversi imputati collaboranti si è appreso che la struttura territoriale di base della 'ndrangheta, che deve avere almeno 12 affiliati, assume il nome di <<locale>> ed è diretta da un <<capo locale>> (denominazione che sembra aver sostituito quella di <<capo bastone>>). All'interno del <<locale>> si distinguono due sottostrutture: la <<società maggiore>> e la <<società minore>> (diretta dal <<capo giovane>>), comunicanti tra loro solo attraverso la figura del << mastro di giornata>>. A volte i <<locali>> hanno delle filiali territorialmente staccate, e par che il termine 'ndrina si riferisca oggi a queste ultime[...]"⁸⁰.

Ma "territorio", nel familismo meridionale, è tutto ciò che morbosamente – ancor prima che gelosamente - rappresenta la propria stirpe; "territorio" che viene esplicitato simbolicamente all'atto del primo afflato del consanguineo, conferendo a questi, "nelle fasce", il marchio del "casato" attraverso l'ampollosa nome di battesimo del capostipite, secondo l'analisi di Salvatore Boemi:

⁷⁹ www.lavocedifiore.org, 'NDRANGHETA. SIGNIFICATO DELLA PAROLA. Alcune pagine dalla Relazione del Presidente della Commissione Parlamentare, Francesco Forgione - a cura di Federico La Sala, cit.

⁸⁰ G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, editore Giuffrè, Milano (2008), pag. 95, nota n. 190.

“[...] Lo “status” di cittadino della mafia si acquista infatti in Calabria solo in seguito ad un rigido controllo tendente a verificare l’affidabilità e l’attitudine criminale del reclutando, giacché nessuno può essere accolto se non viene preventivamente osservato, valutato, esaminato da altri militanti in grado di garantire sulle doti criminali della recluta. E peraltro, diversamente da quanto si verifica in Sicilia, quella del “merito criminale” non è la sola strada per fare ingresso nella ‘ndrangheta poiché i figli maschi dell’uomo d’onore calabrese hanno diritto ad essere “battezzati nelle fasce” e, quindi, ereditano di fatto l’investitura criminale dai titoli conseguiti in precedenza dall’ascendente diretto. La famiglia, in senso anagrafico, è quindi la cellula basilare e prioritaria dell’associazione, una realtà omogenea, granitica, difficilmente espugnabile dall’esterno, in grado di rigenerarsi consolidarsi, espandersi mediante unioni matrimoniali e comparati con esponenti di altre famiglie onorate. Rigidamente osservata è, poi, la sacralità del cerimoniale d’iniziazione, caratterizzato da una meticolosa attuazione delle tradizioni criminali, recentemente ribadite anche da collaboratori reclutati nelle regioni settentrionali del paese [...]”⁸¹.

“Territorio” è, in modo astratto, una sorta di “Dimensione nascosta”⁸² dove “vicino e lontano” hanno una palpabile significatività tra le persone: si tratta di due concetti - familismo e distanza interpersonale - risalenti agli anni '60: Edward C. Banfield, lo si è anticipato, avrebbe coniato il termine “familismo amorale”⁸³, ed Edward T. Hall, in uno scenario sociolinguistico, quello della prossemica, al primo concetto strettamente correlato. Umberto Eco, nell’introdurre il concetto della “prossemica” di Hall, aveva descritto la poliedricità e varietà dei tanti modelli culturali, differenziantisi tra loro non solo geograficamente, e idonei ad offrire alle singole comunità l’opportunità di vivere nello spazio in modo completamente diverso; diversità che vanno rispettate:

“[...] quando sia vitale per una comunità conservare il proprio senso dello spazio; oppure di contestarle, quando conservare a una comunità la propria spazialità originaria significhi conservare con essa le cause economiche che la hanno determinata, e le connotazioni ideologiche che quella spazialità arcaica comporta [...]”⁸⁴.

La presente riflessione palesa l’esistenza di comunità desiderose di “inculturarsi”, cioè assumere i modi un’altra cultura; o ancora di “acculturarsi”, fondendo i modelli culturali con quelli di un’altra comunità che era prevalsa sulla prima, ed infine l’ipotesi di rifiuto di qualsivoglia forma di fusione culturale, a difesa dei “propri modelli come segno visibile di una indipendenza da ogni potere estraneo”⁸⁵.

⁸¹ Consiglio Superiore della Magistratura, *L’ATTEGGIARSI DELLE ASSOCIAZIONI MAFIOSE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE PROCESSUALI ACQUISITE: LA ‘NDRANGHETA*, relatore dott. Salvatore Boemi, anno 1999.

⁸² E.T. Hall, *La dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone*, Editore Bompiani, Milano (2002).

⁸³ [E. C. Banfield](#), *The Moral Basis of a Backward Society*, (1958), traduzione italiana *Le basi morali di una società arretrata*, Editore il Mulino, Milano (1976).

⁸⁴ E.T. Hall, *La dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone*, cit., pag. XI, introduzione di Umberto Eco.

⁸⁵ Ivi, pag. XII.

6. Fatta la legge.....trovato l'inganno

Ed allora, in detti contesti - ma non solo, dovendo il concetto essere esplicabile anche a tutte quelle realtà laddove la "terra di mezzo" si è ormai insinuata radicandosi nelle consuetudini *contra legem* tra società e territorio, anche dove al marcato dialetto calabrese si è commisto quello più maccheronico ciociaro, o quello più raffinato dell'area padana - potrebbe fisiologicamente verificarsi la distorsione del broglio elettorale, rivolto ad omaggiare l'esponente familiare, ed ancor prima criminale, interessato direttamente, o per interposta persona, alla competizione politica.

A tale proposito, proviamo ad analizzare, a titolo di esempio, le statistiche che riguardano il rinvenimento - fuori dalla sacralità dei seggi - di schede elettorali inutilizzate⁸⁶.

L'elencazione dei rinvenimenti e fatti/reato è tristemente ridondante, seppure il dato nel suo insieme sia ancora oggi molto, troppo, sottovalutato.

È sufficiente, infatti, una sola scheda elettorale in libera circolazione per poter alterare in modo esponenziale il risultato elettorale di un seggio.

Come?

Il referente "locale" del politico da votare si trova sulla pubblica via nei pressi della *polling station*, pronto a consegnare al malcapitato elettore di turno la faticata scheda con scritto ad esempio "GARIBALDI".

Quest'ultimo, nascosta la scheda, effettuerà poco dopo le operazioni di voto, imbucando nell'urna la scheda ricevuta e riconsegnando al "boss" la propria scheda in bianco, nascosta nel taschino.

Da qui una nuova annotazione di voto in favore di "GARIBALDI", magari dissimulando di tanto in tanto il tratto per non palesare troppo la propria grafia ed avanti a iosa.

Più semplice e diffuso è il controllo attraverso la spunta dei voti, nonostante l'anonimato della scheda elettorale nel corso dello spoglio, ciò in quanto consistente è la possibilità di identificazione del votante attraverso l'esistenza di un elemento steganografico⁸⁷ racchiuso in quel nome del candidato annotato con la matita copiativa.

La realtà dei singoli seggi - che in piccoli contesti di provincia soggetti a degrado sociale e controculture criminali è, generalmente, monitorabile dall'esterno una volta conclusesi le operazioni di conta con la pubblicizzazione dei dati definitivi - spesse volte diventerebbe addirittura controllabile in maniera capillare, *ad familiam*, attraverso l'attenta osservazione da parte degli stessi soggetti deputati alle operazioni di spoglio, siano essi gli scrutatori o i rappresentanti di lista; ciò nonostante, lo si rammenta ancora una volta, la norma preveda che le schede elettorali, una volta ripiegate, non siano identificabili con alcun segno

⁸⁶ La Gazzetta del Sud cronaca di Catanzaro, *200 schede elettorali trovate per strada*, pubblicato il 3 giugno 2014: "[...] Sono state trovate ieri pomeriggio, nel centro abitato di Vallefiorita, 208 schede elettorali non vidimate con la dicitura "Prefettura di Catanzaro, Ufficio elettorale provinciale, elezione del sindaco e del consiglio comunale del 15 e 16 maggio 2011, Comune di Vallefiorita". Lo rendono noto i rappresentanti delle liste "Rinascita di Vallefiorita - Tre spighe" e "Vallefiorita nel cuore". Si tratta di schede elettorali che fanno parte della scorta in dotazione al Comune, consegnate ai seggi in occasione della tornata elettorale del maggio 2011 che, quindi, avrebbero dovuto

essere riconsegnate alla Prefettura di Catanzaro in occasione dell'ultimazione delle procedure di voto e scrutinio. Le schede erano disseminate in un arco di circa cento metri per le vie del paese. Il fatto è stato denunciato alla Digos da una delegazione composta da Enzo Bruno, nel 2011 candidato sindaco per la lista "Rinascita di Vallefiorita - Tre spighe", ed oggi segretario provinciale del Pd di Catanzaro; da Salvatore Bruno, nel 2011 candidato sindaco per la lista "Vallefiorita nel cuore"; dal consigliere comunale Giovanni Panaia e da Rocco Mungo. Prima di sporgere formale denuncia, la delegazione ha incontrato il prefetto di Catanzaro, Raffaele Cannizzaro, per esporre quanto accaduto e, quindi, recarsi immediatamente dopo in Questura.

"Fiduciosi nell'operato degli investigatori - dichiarano - attendiamo che si faccia luce su quanto scoperto e denunciato alle autorità competenti per un episodio che getta ombra sull'esito delle elezioni amministrative del 2011 e per garantire un sereno svolgimento della vita politico e amministrativa nel Comune di Vallefiorita". (ANSA) [...]".

⁸⁷ M. Di Stefano, B. Fiammella, *Profiling. Tecniche e colloqui investigativi*, Altalex editore, Montecatini Terme (2013), pag. 33.

distintivo o numerazione.

Ancora, da più inchieste giudiziarie è emerso che la raccolta dei voti nel corso della campagna elettorale, in diversi contesti ad alta densità mafiosa avverrebbe “porta a porta”, alle volte invitando intere famiglie a distinguersi nell’anonimato dell’urna scrivendo, ad esempio, il nome del candidato tutto in stampatello o, invece, tutto in corsivo, o anteponendo il nome di battesimo, o la sua iniziale o, ancora, evidenziando un disformismo grafico⁸⁸ preventivamente concordato, o quant’altro.

Si tratterebbe, in verità, di veri e propri messaggi steganografati che, all’occhio dell’osservatore attento, sarebbero facilmente interpretabili; di una serie di elementi identificativi che, insomma, consentirebbero ai galoppini ed ai contabili delle ‘ndrine, di fare la conta esatta per singolo seggio elettorale, divenuto, per un solo giorno, struttura portante del “locale”.

7. Conclusioni

Certamente gli esempi di broglio potrebbero essere ancora tanti, e complessa è la sintesi di verifica amministrativa e di proclamazione degli eletti che ricade sulle autorità preposte dalle legge; ma ancor più complessa ed articolata è l’azione di verifica amministrativa, in caso di ricorso così come, ancor più difficile e gravosa, l’attività di analisi in un contesto investigativo giudiziario.

Alcuni piccoli correttivi, però, potrebbero – probabilmente – essere presi in esame per una semplice revisione delle procedure *low cost*, a partire dalle modalità di identificazione, fino alla identificazione certa, ma anonima, di tutte le schede elettorali in distribuzione, magari con un banalissimo identificativo di tipo digitale a barre o *QR Code*.

Per il primo aspetto, la procedura elettorale ha, certamente, preso in considerazione tutte quelle dinamiche che, negli anni '50, avevano determinato cogenti esigenze di garanzia al diritto di voto in contesto fatto di austerità nell’immediato dopo guerra, tra intere comunità “sfollate”, tra persone spesso non munite di un documento d’identità, assolutamente indigenti, analfabete, sprovviste non solo di un mezzo di locomozione ma, spesse volte, anche di un paio di scarpe, ed ancora in contesti di approssimazione logistica delle varie *polling stations*, spesso “arrangiate”, nelle periferie e nei piccoli borghi rurali, con mezzi di fortuna nell’Italia ancora sotto le macerie dei bombardamenti.

Forse oggi, con il senno di poi ed alla luce di quanto continua a registrarsi in occasione di ogni competizione elettorale, sarebbe presumibilmente utile considerare – anche – la procedura che, in linea generale, disciplina l’ identificazione delle persone nel corso dello svolgimento dell’ indagine preliminare in materia di giusto processo⁸⁹, ben ricca di

⁸⁸ Cioè tracciare una lettera con dimensione disomogenea rispetto al testo complessivo.

⁸⁹ http://www.diritto.it/materiali/processuale_penale/fontana2.html, *L’identificazione delle persone, finalizzata allo svolgimento della indagine preliminare, alla luce delle modificazioni apportate al codice di procedura penale, in materia di “giusto processo*, di Giovanni Fontana, pubblicato nel maggio 2001: “[...] E’ ben evidente, come ogni individuo è caratterizzato da particolarità psico-fisiche che lo distinguono da ogni altro e, addirittura, lo rendono, unico ed irripetibile, nell’ambito della specie umana. Tali differenziazioni, sono tanto più importanti, quanto più è grande lo sviluppo demografico della comunità umana di riferimento; molto di più, quando la comunità stessa diviene una società civile, soggetta quindi ad un ordinamento giuridico.

In questo caso, alla identificazione fisica, corrisponde l’identificazione giuridica, virtualmente ricostruita, secondo modelli biunivoci di riferimento, attinenti alle caratteristiche antropomorfe e all’assegnazione delle generalità personali, riconosciute dal particolare ordinamento giuridico nel quale la persona è collocata. Nel caso della società occidentale, ad esempio, al nome, alla data di nascita (riferito al calendario cristiano), al luogo di nascita, alla cittadinanza, al sesso e ad alcuni altri tratti caratterizzanti l’individuo. Se non esistessero tali caratterizzazioni giuridiche, è facilmente comprensibile come ogni rapporto giuridico – ma io direi di più, ogni tipo di rapporto tra individui – verrebbe meno, mancando la certezza della identificabilità dell’interlocutore. Il termine identità deriva dal termine medioevale *identicus*, che a sua volta è di derivazione latina (voce *idem*), come significato di “lo stesso. Ciò detto, è ben evidente che l’identità di cui adesso parliamo non è da intendersi assoluta, quanto piuttosto, relativa. Infatti, ciò di cui ci occupiamo, altro non è

richiami legislativi utili a disciplinarne l'insieme⁹⁰; di converso la modalità di identificazione "per conoscenza personale", laddove fosse utile essere mantenuta, potrebbe trovare compendio con previsioni applicative più rigide ed eccezionali, lasciando così in "archivio" un protocollo consuetudinario non più accettabile nell'Italia 2.0.

Andando al secondo aspetto, l'identificazione, anonima quanto certa, delle singole schede elettorali potrebbe avvenire attraverso la dotazione per singolo seggio di un *personal computer* portatile ed un lettore di codici a barre.

Ciò consentirebbe di avere contezza certa del numero di schede vidimate ed utili per ogni seggio, e la verifica delle stesse, all'atto della consegna dell'elettore così come, una volta esercitato il diritto, prima della collocazione della stessa scheda dentro l'urna.

Siffatta previsione consentirebbe, al termine, di avere una contabilità certa, digitalizzata, utile in caso di verifiche, assolutamente anonima, ma in grado di monitorare costantemente la fuoriuscita di schede o, al contrario, l'ingresso al seggio di schede provenienti dall'esterno.

In questi giorni lo *share* televisivo ha toccato punte da *guinness*, mettendo in primo piano la storia e la dignità dell'uomo, analizzabile, in tutta la sua maestosità, attraverso uno spicciolo di regole scritte qualche millennio fa, e dove quel "non rubare", è forse stato "scritto *ad hoc* per gli italiani".⁹¹

Una riflessione, che propalata per bocca di un ateo geniale quanto colto, deve fare ancor più riflettere nella sua magnificenza.

Ma ancor più sublime, nell'insieme di queste pagine, è il parallelismo fatto recentemente da una "sentinella", attivista antimafia, nel commentare l'esigenza di etica nel mondo politico, mettendo in correlazione - come per incanto - le parole di San Paolo Apostolo, nel suo primo scritto a Timoteo⁹², con la questione di erosione dell'*ethos* dei giorni nostri.

Ne è venuta fuori una descrizione, elementare quanto sapiente, rivolta ai tanti amministratori e rappresentanti del popolo che, *mutatis mutandis*, dovrebbero essere un po' come quei vescovi e quei diaconi descritti in quelle pagine della Sacra Bibbia:

"[...] Il Vescovo è degno di fede quanto vi dico: se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna del diavolo. E' necessario che egli goda buona reputazione presso quelli di fuori, per non cadere in discredito e in qualche laccio del diavolo.

I diaconi *Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare,*

che il raffronto tra due distinte individualità, questa volta assolute (si pensi a due impronte digitali da porre a confronto, delle quali l'una appartiene a persona certa), espressione di una medesima realtà. I dati salienti della persona, ai fini che vedremo, vengono quindi confezionati in un documento atto a certificare, appunto, l'identità della persona titolare del documento stesso[...]"

⁹⁰ Codice Penale, approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398; TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; Reg. TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (conv., con modif. nella Legge 18 maggio 1978, n. 191); Legge 7 marzo 1986, n. 65; Codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

⁹¹ <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/benigni-dieci-comandamenti-italiani-rubare-ce1ed8de-52ed-4b8a-96b6-f42b5a61a419.html>, Benigni, settimo comandamento non rubare "creato apposta per l'Italia", pubblicato il 17 dicembre 2014.

⁹² Coordinamento Nazionale Antimafia Riferimenti, dibattito sul tema " *E' tempo di emergenza etica*", Reggio Calabria 15 dicembre 2014.

non dediti al molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. Allo stesso modo le donne siano dignitose, non pettegole, sobrie, fedeli in tutto. I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù [...]"⁹³

Probabilmente, nel concludere questa breve analisi, rispettosa della norma quanto critica nell'esigenza di una rivisitazione al passo con i tempi, faremmo tutti buona cosa nel ricordare che basterebbe rivedere il complicato protocollo che sta determinando il nuovo disordine globale⁹⁴ della nostra Penisola, semplicemente con la ricchezza della cultura, con l'intensità dell'amore per i nostri figli e con la tenace salvaguardia di quella nostra "Casa di tutti"⁹⁵, oramai con tantissimi vetri rotti.

Laddove "[...] cultura è l'esempio di quanti hanno sacrificato la loro vita per la sublime Madre nostra, insegnandoci che, dietro ogni articolo della Costituzione, i giovani dovranno vedere giovani come loro "che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta" [...]"⁹⁶.

Laddove, nel descrivere l'amore, si parla "[...] dell'amore che dà la vista ai ciechi. Che è più forte dell'angoscia. Dell'amore che infonde un senso alla vita, che non obbedisce alle leggi del degrado e della rovina, che ci fa crescere e non conosce confini. Parlo del trionfo dell'uomo sull'egoismo e sulla morte[...]"⁹⁷.

Laddove, la metafora dei vetri rotti di James Wilson e George Kelling, è in grado di esplicitarci che, purtroppo, "da un piccolo dettaglio di disordine si può facilmente passare ad uno stato di degrado generale"⁹⁸.

Laddove, "Forse oggi ci farà bene pregare per tanti bambini e ragazzi che ricevono dai loro genitori pane sporco: anche questi sono affamati, sono affamati di dignità! Pregare perché il Signore cambi il cuore di questi devoti della dea tangente e se ne accorgano che la dignità viene dal lavoro degno, dal lavoro onesto, dal lavoro di ogni giorno e non da queste strade più facili che alla fine ti tolgono tutto"⁹⁹.

⁹³ Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo.

⁹⁴ K. Jowitt, *The New World Disorder: The Leninist Extinction*, University of California Press, (1992).

⁹⁵ A. Spadaro, *Libertà di coscienza e laicità nello stato costituzionale*, cit., pag. 267.

⁹⁶ A. M. Banti, *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, editore Laterza, Roma-Bari (2010).

⁹⁷ J. P. Sendker, *L'arte di ascoltare i battiti del cuore*, Neri Pozza Editore, Milano (2014).

⁹⁸ R. Roccarì, *Sicurezza urbana. Analisi della relazione fra ambiente costruito e criminalità*, Exeo edizioni, Roma (2011).

⁹⁹ Papa Francesco, omelia della messa alla Domus Santa Marta, Roma 8 novembre 2013.